

N 4898/08 NR Av. SWRZA

RG 3028/08 GIP

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice, dott.ssa M.F. Borzone,
vista la richiesta di archiviazione del p.m.;
visto l'atto di opposizione alla stessa;
sentite le parti in camera di consiglio;
sciogliendo la riserva osserva:

Le considerazioni svolte dal p.m. sono del tutto condivisibili.

Dalla lettura stessa della querela presentata il 20 luglio 2007 da Gerli Francesco nei confronti di Baldisserotto Luca è possibile cogliere appieno l'origine dei dissapori tra i due menzionati soggetti, scaturiti con tutta probabilità da una denuncia che Gerli, nel 2005, aveva inoltrato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova nei confronti di Baldisserotto ed altri e dal seguito scaturitone.

Nell'ambito quindi di un contesto giudiziario tra querelante e querelato devono essere lette le frasi oggetto dell'odierna denuncia.

Esse, infatti, secondo quanto sussunto nella contestazione del p.m. e, comunque, secondo quanto è dato trarre dalla querela, si sostanziano in affermazioni di diverso argomento e tenore, relative a condotte diverse, accomunate, secondo il querelante, da un contenuto obiettivamente diffamatorio anche nelle intenzioni del suo autore.

Trattasi di informazioni o notizie diffuse in Internet, sul sito informativo del contenzioso Gerli & C./Evolution Travel, pubblicato sul sito internet <http://www.vacanzeviaggi.net/gerli.php>.

La prima comunicazione è relativa all'asserita implicazione di Gerli in attività riconducibili, direttamente o indirettamente, al settore della pornografia, (della peggior specie), con la pubblicazione di svariati siti pornografici di infimo ordine, in cui il menzionato richiamava e pubblicizzava la sua attività a Santo Domingo, un internet point con decine di ragazze dominicane. La seconda è costituita, invece, dall'accusa di svolgere una reiterata condotta diffamatoria e denigratoria in danno della Evolution Travel e di Baldisserotto, attraverso un'attività di manipolazione mediatica.

In tal contesto appare assai probabile che tali affermazioni siano state svolte e diffuse in uno stato reattivo determinato dal fatto ingiusto altrui.

E che il fatto di Gerli sia ingiusto, quantomeno nella rappresentazione di Baldisserotto, lo si trae proprio da quanto diffuso da quest'ultimo sul sito Internet, laddove ci si duole di manipolazioni mediatiche, (si vedano le pubblicazioni di missive di lamentele di clienti o affiliati alla Evolution Travel sull'operato Baldisserotto, di fatto in evidente danno di Evolution, v ordinanza di imputazione coatta a carico di Gerli).

Alla stregua di tali considerazioni è facile intuire come lo stato d'ira, condizione perdurante rispetto al perdurare delle vicende giudiziarie tra i due, abbia condotto l'indagato ad esprimersi anche in ordine alla gestione dei siti pornografici (di cui v'è traccia in atti), fatti dunque veri anche se non meritavano d'essere citati via Internet, specie se accompagnati da commenti negativi. Una valutazione complessiva dei fatti, conduce, peraltro, a condividere l'impostazione del p.m..

P.Q.M.

visto l'art. 409, c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al p.m..

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

Genova 11/10/08

M. F. Borzone
D.ssa M. Franca Borzone

Depositato 11/10/08